

CAPITOLATO TECNICO

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 2 BIS AI SENSI DELL'ART. EX ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016



INDICE

1	CONFIGURATORE E INVIO DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA	6
2	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI.....	7
2.1	Caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie dei veicoli	8
2.2	Gamma Colori	8
2.3	Colori e tessuti degli interni.....	9
3	SERVIZI CONNESSI ED ACCESSORI	9
3.1	Servizio ricezione chiamate	9
3.2	Servizio di trasporto e consegna	9
3.3	Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento.....	12
3.4	Soccorso stradale	13
3.5	Rete di Assistenza per manutenzione programmata e su chiamata	13
4	OPZIONI DI PRODOTTO E SERVIZI OPZIONALI.....	14
4.1	Opzioni di Prodotto.....	14
4.1.1	Carrozzeria in colori di istituto	15
4.1.2	Personalizzazione con scritte e/o bande adesive.....	15
4.1.3	Kit A: INSTALLAZIONE MOBILE	16
4.1.4	KIT B: INSTALLAZIONE FISSA	16
4.1.5	Predisposizione per Radio Ricetrasmittente in uso a Forze di Polizia	18
4.1.6	Predisposizione Radio per polizia locale.....	19
4.1.7	Predisposizione Radio con materiale fornito dall'Amministrazione	19
4.1.8	Staffa per alloggiamento di sistema di radiolocalizzazione	19
4.1.9	Clausola di Codificazione NATO	20
4.1.10	Listino optional del Fornitore (optional aggiuntivi)	20
4.2	Opzione di servizio "Pacchetto di Assistenza"	21
4.3	Opzione di servizio "Servizio di Rottamazione"	26
4.4	Richiesta di opzioni di prodotto diverse da quelle previste dal presente Capitolato.....	27
4.5	Richiesta di sistemi destinati alla gestione della flotta.....	28
4.6	Limitazioni e obblighi delle Amministrazioni nell'apportare modifiche agli allestimenti dei veicoli acquistati.	29
5	VERIFICA DEI PRODOTTI	29
5.1	Verifica di conformità.....	29
5.2	Verifiche Ispettive	32
5.3	ONERI	33
6	PENALI.....	33



7 ALLEGATI 33



PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di veicoli e dei servizi ad essi connessi ed accessori, oltre che quelli opzionali.

L'oggetto del presente appalto è conforme al D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

- *Accordo Quadro*: il Contratto stipulato dalla Consip S.p.A. con il Fornitore
- *Amministrazione Assegnataria*: l'articolazione dell'Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo il veicolo;
- *Amministrazione Contraente*: le Amministrazioni Pubbliche che aderiscono all'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura;
- *Amministrazione*: le Amministrazioni Contraenti e Assegnatarie e gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro sulla base della normativa vigente;
- *Centro di servizio*: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza;
- *Configuratore*: lo strumento mediante il quale le Amministrazioni esprimeranno le proprie esigenze in relazione ai beni/servizi oggetto della presente procedura e, dunque, individueranno il Fornitore destinatario dell'Ordinativo di Fornitura;
- *Conducente*: la persona fisica che utilizza il veicolo;
- *Data di accettazione*: la data di sottoscrizione del verbale di verifica di conformità che attesta l'esito positivo della verifica medesima o del verbale di accettazione (cfr. par. 3.2 e par. 5.1) e di conseguente accettazione della fornitura ovvero, ricorrendone i presupposti (cfr. par. 3.2 e par. 5.1) 30 giorni dalla consegna;
- *Fornitore*: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio aggiudicatario dell'Accordo Quadro che potenzialmente potranno essere destinatari di Ordinativi di Fornitura effettuati mediante l'utilizzo del Configuratore;
- *Giorni lavorativi*: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie);
- *Manutenzione programmata*: interventi/controlli di manutenzione, che fanno parte dei servizi connessi e accessori nella fornitura descritti al paragrafo 4.2 del presente Capitolato, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo;
- *Manutenzione su chiamata*: servizio connesso e accessorio disciplinato al successivo paragrafo 4.2 che include ogni intervento necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo a seguito di guasto;
- *Manutenzione ordinaria*: sono inclusi i tagliandi previsti dalla casa costruttrice oltre a tutti gli interventi sulle componenti meccaniche soggette ad usura periodica, mai coperte dalla garanzia e dalle estensioni di



garanzia delle case automobilistiche, compresi i ricambi originali e le ore di manodopera che servono per ripristinare l'efficienza ottimale del tuo veicolo.

- Manutenzione straordinaria: sono incluse le attività di ripristino finalizzate a risolvere guasti e anomalie di funzionamento di componenti meccaniche o dell'impianto elettrico e elettronico che derivano dal normale utilizzo del veicolo, compresi i ricambi e la manodopera anche quando la garanzia è scaduta.
- Opzioni di Prodotto: componenti aggizionali (c.f.r. par. 4.1) rispetto a quelle di cui alle caratteristiche strutturali, agli equipaggiamenti minimi e obbligatori e agli equipaggiamenti aggiuntivi riportati nell'Allegato A1 "Schede Tecniche dei veicoli" che l'Amministrazione Contraente può richiedere corrispondendone il relativo prezzo quotato dal Fornitore in sede di Offerta (c.f.r dal par. 4.1.1 al par. 4.1.7) ovvero al prezzo previsto nel presente Capitolato (c.f.r dal par. 4.1.8 al par. 4.1.10), contestualmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Opzioni di Servizio: servizi aggizionali rispetto a quelli connessi al prodotto in configurazione base e/o personalizzato, che l'Amministrazione Contraente può richiedere, corrispondendone il relativo prezzo quotato dal Fornitore in sede di Offerta, contestualmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (cfr. par. 4.2 e 4.3);
- Optional Standard del Fornitore: l'insieme di accessori ufficiali presenti nel listino della casa produttrice di cui al par. 4.1.10 del presente Capitolato che costituiscono elementi aggiuntivi a richiesta rispetto al veicolo in configurazione base, alle Opzioni di Prodotto e alle Opzioni di Servizio, che possono essere richieste al Fornitore dietro corresponsione di un sovrapprezzo;
- Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di approvvigionarsi del prodotto/servizio oggetto della fornitura;
- Veicolo in configurazione base: il veicolo avente le sole caratteristiche strutturali, gli equipaggiamenti minimi e obbligatori riportati nell'Allegato A1 - "Schede Tecniche dei veicoli";
- Prodotto: il veicolo in configurazione base e/o personalizzato, le Opzioni di Prodotto, le Opzioni di Servizio e tutti gli altri servizi connessi ed accessori oggetto della fornitura;
- Veicolo: il veicolo in configurazione base e/o personalizzato eventualmente comprensivo delle Opzioni di Prodotto, di Opzioni di Servizio, dei altri servizi connessi ed accessori e degli eventuali servizi opzionali oggetto della fornitura.
- Veicoli allestiti: veicoli equipaggiati con gli allestimenti "Kit A installazione mobile", "Kit B installazione fissa", "allestimento con predisposizione radio" e "Carrozzeria in colori di istituto".



1 CONFIGURATORE E INVIO DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

Le Amministrazioni invieranno l'Ordinativo di Fornitura al Fornitore individuato sulla base delle proprie esigenze, espresse mediante il Configuratore che sarà reso disponibile sul sito www.acquistinretepa.it.

La procedura di individuazione dell'affidatario dell'Ordinativo di Fornitura si articola nelle seguenti fasi:

1. L'Amministrazione inserisce il proprio fabbisogno nel Configuratore indicando:
 - la tipologia di veicolo (informazione obbligatoria; c.f.r. par. 2.1 del presente Capitolato)
 - le eventuali Opzioni di Prodotto di cui necessita (informazione eventuale; cfr. dal par. 4.1.1 al par. 4.1.7 del presente Capitolato);
 - le eventuali Opzioni di Servizio di cui necessita (informazione eventuale; cfr. par. 4.2 e 4.3 del presente Capitolato);
 - il numero stimato di chilometri che l'Amministrazione presuppone di effettuare in un periodo pari a 8 anni di utilizzo del veicolo tra le seguenti scelte messe a disposizione sul Configuratore:
 - 40.000 km;
 - 60.000 km;
 - 80.000 km;
 - 100.000 km;
 - 120.000 km;
 - 200.000 Km
2. una volta inseriti i predetti dati, il Configuratore elabora l'elenco dei Fornitori in ordine crescente, dal Fornitore che offre il minor costo a quello che, via via, offre un costo sempre maggiore, rispetto al fabbisogno espresso dall'Amministrazione;
3. L'Amministrazione emette l'Ordinativo di Fornitura in favore del primo Fornitore dell'elenco elaborato dal Configuratore. Qualora il primo Fornitore dell'elenco abbia raggiunto la quota massima (cfr. par. 25 del Capitolato d'Oneri) ovvero il medesimo si trovi in stato di sospensione per la sostituzione dei veicoli (art. 24 dell'Accordo Quadro) l'Amministrazione affida l'Ordinativo di Fornitura al Fornitore successivo dell'elenco elaborato dal Configuratore e così via.
4. L'Ordinativo di Fornitura potrà essere emesso in favore di un Fornitore diverso rispetto a quello indicato dal Configuratore sulla base delle regole sopra richiamate esclusivamente al ricorrere di comprovate esigenze dipendenti da:
 - i) forme di finanziamento vincolanti;
 - ii) ragioni di sicurezza nell'espletamento del servizio (ad es. per dotazioni di sicurezza, equipaggiamenti necessari all'espletamento del servizio);
 - iii) rispetto di specifiche normative vigenti;Tali esigenze dovranno essere specificate e adeguatamente motivate dalle PA ordinanti all'interno dell'Ordinativo di Fornitura.
5. L'Amministrazione potrà richiedere le Opzioni di Prodotto previste ai parr. 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.4 e 4.5, inserendole nell'ordinativo di fornitura al solo Fornitore risultato in posizione utile nel Configuratore.
6. Si specifica che, in presenza di un unico aggiudicatario, l'affidamento dell'Ordinativo di Fornitura da parte della singola Amministrazione avverrà in favore di quest'ultimo senza ricorrere all'utilizzo del Configuratore. In questo caso la quota massima prevista per gli affidamenti da effettuare nei confronti



del medesimo Fornitore, secondo quanto indicato al paragrafo 25 del Capitolato d'Oneri, corrisponde al 100% dei veicoli previsti per il lotto di riferimento.

7. Ad eccezione delle ipotesi di cui al precedente punto 4, l'Amministrazione dovrà allegare all'Ordinativo di Fornitura la Schermata risultante dal Configuratore dalla quale risulti il Fornitore che abbia offerto il minor costo in relazione al proprio fabbisogno.

Il Fornitore è tenuto a verificare che:

- i) l'Amministrazione abbia allegato la schermata del Configuratore all' Ordinativo di Fornitura;
- ii) dalla schermata del Configuratore allegata, il medesimo risulti effettivamente quello che abbia offerto il minor costo in base alle esigenze opzionate dall'Amministrazione, secondo quanto previsto al precedente punto 3, ovvero che sia stata data indicazione della motivazione nel caso in cui l'Amministrazione abbia espresso esigenze determinate come sopra indicato (punto 4); in tale ultimo caso, infatti, l'Amministrazione dovrà specificare e/o motivare all'interno dell'Ordinativo di Fornitura le comprovate esigenze di acquisto.

Le Amministrazioni potranno acquistare con il medesimo ordine solo veicoli con caratteristiche omogenee in termini di:

1. Tipologia,
2. Opzioni di Prodotto,
3. Opzioni di Servizio
4. numero stimato di km da percorrere.

In caso di configurazioni diverse dovranno essere effettuati tanti distinti inserimenti dei dati nel Configuratore quante sono le diverse configurazioni desiderate e, di conseguenza, dovranno essere effettuati tanti distinti Ordinativi.

2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI

Ciascun veicolo oggetto della fornitura deve:

- a) possedere le caratteristiche strutturali di cui alle schede tecniche relative a ciascun Lotto e a ciascuna tipologia riportate nell'Appendice A al Capitolato Tecnico - "Caratteristiche Tecniche dei veicoli";
- b) possedere gli Equipaggiamenti minimi e obbligatori, riportati nell'Appendice A al Capitolato Tecnico - "Caratteristiche Tecniche dei veicoli";
- c) essere munito di almeno una copia del libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo);

I veicoli oggetto del presente appalto sono conformi al D.M. del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

Tutti i veicoli e le Opzioni di Prodotto dovranno essere nuovi di fabbrica e esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo.

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.



Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.

Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, come prescritto nel Regolamento (CE) n 661/2009 e s.m.i. e nel Regolamento UNECE-ONU n. 10; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

I veicoli dovranno altresì essere conformi alle caratteristiche previste nel presente Capitolato.

I veicoli che soddisfano tutte le disposizioni/prescrizioni di cui al presente paragrafo costituiscono i “*veicoli in configurazione base*”.

Su richiesta dell'Amministrazione Contraente, i veicoli in configurazione base devono essere personalizzabili con una o più Opzioni di Prodotto di cui al successivo paragrafo 4.1.

L'eventuale utilizzo di marchi commerciali all'interno della documentazione di gara non è in alcun modo vincolante nell'identificazione di apparati o dispositivi, ma costituisce mera rappresentazione delle caratteristiche funzionali che, in analogia, gli stessi apparati o dispositivi offerti devono rispettare.

2.1 Caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie dei veicoli

I veicoli oggetto di ciascun lotto dell'Accordo Quadro sono i seguenti:

Numero Lotto	oggetto del lotto
1	<i>Vettura media Elettrica</i>
2	<i>Veicolo multifunzione trasporto merci e persone Elettrica</i>
3	<i>Furgone elettrico</i>

Nell'Appendice A al Capitolato Tecnico - “Caratteristiche Tecniche dei veicoli”, è riportato l'elenco delle **caratteristiche tecniche minime ed obbligatorie** riferibili ad ogni distinto veicolo oggetto di offerta in termini di caratteristiche strutturali, Equipaggiamenti minimi ed obbligatori.

2.2 Gamma Colori

Tutti i veicoli dovranno essere offerti in due colorazioni:

- bianco (pastello, metallizzato o micalizzato o equivalente)
- uno a scelta tra i colori grigio, nero e blu (pastello, metallizzati o micalizzati o equivalenti)

Le colorazioni sopra indicate dovranno essere comprese nel prezzo offerto.



Altri colori pastello e/o colori metallizzati e/o micalizzati potranno essere offerti come opzioni a pagamento eventualmente riconducibili a quanto indicato al listino Optional Standard del Fornitore di cui al par. 4.1.10 del presente Capitolato, se disponibili.

Le Amministrazioni potranno richiedere i veicoli con “Carrozzeria in colori di Istituto”. Tale richiesta è un’Opzione di Prodotto a pagamento, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 4.1.1.

2.3 Colori e tessuti degli interni

Il veicolo in configurazione base dovrà essere personalizzato, su richiesta dell’Amministrazione e senza alcun onere aggiuntivo, con colori e tessuti degli interni scelti dalle Amministrazioni Contraenti tra le combinazioni *standard* del Fornitore corrispondenti al colore esterno del veicolo scelto in fase di Ordinativo di Fornitura.

Per i veicoli per i quali è stata richiesta l’Opzione di Prodotto a pagamento “Carrozzeria in colori di istituto”, gli interni dovranno essere concordati tra Amministrazione Contraente e Fornitore e dovranno essere scelti tra le combinazioni di colore *standard* del Fornitore previste di serie.

3 SERVIZI CONNESSI ED ACCESSORI

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura dei veicoli e quindi sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo del veicolo in configurazione base.

3.1 Servizio ricezione chiamate

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Amministrazione, entro 7 giorni solari dalla stipula dell’Accordo Quadro, un “*Servizio ricezione chiamate*” per tutto il periodo di attivazione dell’Accordo Quadro, che funzioni da centro di ricezione delle chiamate relative alla gestione dell’Accordo Quadro e/o alle richieste di informazioni relativamente agli Ordinativi (es. richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna, richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne, ecc.).

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Le chiamate effettuate oltre le 17:30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Il Servizio ricezione chiamate disporrà un numero telefonico (verde o telefonia nazionale) ed una e-mail dedicati.

3.2 Servizio di trasporto e consegna

Il Fornitore dovrà consegnare il/i veicolo/i presso il/i luogo/luoghi di consegna indicati dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornitura che potrà essere, eventualmente, anche il concessionario di zona.

Il servizio di consegna dei veicoli e delle relative Opzioni di Prodotto si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.



L'Amministrazione in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura deve specificare se la verifica di conformità di cui al paragrafo 5.1 del presente Capitolato dovrà essere effettuata prima della consegna e presso uno stabilimento o altra sede ufficiale del Fornitore (entrambi dislocati sul territorio italiano) ovvero a seguito della/contestualmente alla consegna e nel luogo specificato dall'Amministrazione o in diverso luogo concordato con il Fornitore.

Il Fornitore, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'articolo 14 dell'Accordo Quadro, deve approntare i veicoli per la verifica di conformità entro e non oltre il termine di:

- **210 giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.

Nel caso in cui l'Amministrazione **abbia richiesto che la verifica di conformità sia svolta contestualmente/successivamente alla consegna, la data ultima per l'approntamento, da parte del Fornitore, del/dei veicolo/i alla verifica di conformità, coincide con la data in cui il Fornitore dovrà essere pronto per la consegna, fermo restando quanto previsto di seguito e al paragrafo 5.1 in relazione ai termini di consegna.**

I predetti termini per l'approntamento dei veicoli potranno essere prorogati in maniera cumulabile come riportato di seguito:

- 15 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data prevista per la verifica di conformità includa il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1);
- 30 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data prevista per la verifica di conformità includa il mese di agosto;
- 30 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura preveda una o più delle Opzioni di Prodotto di seguito indicate:
 - Carrozzeria in colori di istituto;
 - Personalizzazione con scritte e/o bande adesive;
 - Kit A: installazione mobile;
 - Kit B: installazione fissa;
 - Predisposizione radio forze di polizia
 - Predisposizione radio polizia locale;
 - Predisposizione radio con materiale fornito dall'Amministrazione.
- 30 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura preveda la "Codifica NATO": di cui al successivo par. 4.1.9;

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l'Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In particolare, in caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine



dei veicoli, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al presente paragrafo, fermo restando che il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi e porre in essere tutto quanto nelle proprie possibilità affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati, lo stesso dovrà immediatamente inviare all'Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista. Qualora questa dovesse superare la seconda decade del mese di novembre dell'anno in cui è prevista la consegna, sarà necessaria l'approvazione dell'Amministrazione. Entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.

In ogni caso il numero massimo di veicoli oggetto di verifica di conformità totali mensili previste per ciascun lotto, riferito al veicolo provvisto delle personalizzazioni, è il seguente:

- Lotto 1 – quantità mensile: 35
- Lotto 2 – quantità mensile: 25
- Lotto 3 – quantità mensile: 25

pertanto, al raggiungimento del numero di veicoli oggetto di verifica, il Fornitore lo comunicherà per iscritto all'Amministrazione e procederà ad effettuare le verifiche di conformità nel mese successivo seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli Ordinativi di Fornitura dalle Amministrazioni Contraenti, con conseguente proroga dei termini previsti per la consegna.

L'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura per più di un veicolo può avvenire anche mediante consegne ripartite.

Nel caso in cui la verifica di conformità sia stata svolta prima della consegna, la Data di accettazione della Fornitura corrisponderà alla data di sottoscrizione del verbale di accettazione redatto in fase di consegna (cfr. par. 5.1 del presente Capitolato). Nel caso alla consegna l'Amministrazione rilevi danni/mancanze secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1, l'accettazione del veicolo avverrà solo a seguito della rimozione dei medesimi. In tale ipotesi, dunque, il verbale di verifica di conformità con esito positivo costituisce solo il documento che attesta l'esito positivo delle verifiche condotte sul Prodotto ordinato e idoneo a far decorrere, dalla data della sua sottoscrizione, il termine di 30 giorni/diverso termine concordato per la consegna, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 4.4 e 4.5.

Nel caso in cui la verifica di conformità sia svolta contestualmente o successivamente alla consegna, in caso di esito positivo della verifica, il relativo verbale equivale al verbale di accettazione e la data di sottoscrizione del medesimo, ove contestuale, costituisce Data di accettazione della fornitura.

Per le Amministrazioni che lo prevedono, la data di firma di accettazione del Responsabile dell'Esecuzione, corrisponde alla Data di accettazione della Fornitura. Tale data potrà essere anche successiva alla data di sottoscrizione del verbale di verifica di conformità, ma comunque non superiore a 5 gg lavorativi.

In entrambe le ipotesi, nel caso in cui la verifica di conformità abbia esito negativo si applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 5.1.



In ogni caso la Data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 giorni dalla scoperta stessa.

3.3 Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

La fornitura dei Prodotti oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. (c.d. *"garanzia legale"*).

Tale ultima garanzia dovrà coprire i veicoli e le relative Opzioni di Prodotto per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla Data di accettazione della fornitura e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

La garanzia minima della batteria elettrica deve garantire l'operabilità dei veicoli per una percorrenza almeno pari a 150.000km oppure avere validità di 8 anni, con capacità di carica residua 70% del valore nominale, così come previsto nei criteri ambientali minimi di cui al DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

Durante tale periodo:

- a) per sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, il Fornitore assicura gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati e/o Centri di Assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato a ripristinare il corretto funzionamento dei Prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero Prodotto;
- b) le Amministrazioni che utilizzano l'Accordo Quadro avranno diritto alla riparazione gratuita del Prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del Prodotto stesso.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione al Fornitore per iscritto nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e, comunque, entro 30 giorni dalla scoperta stessa.

Per gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo, il Fornitore dovrà operare secondo **le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti** per la **manutenzione su chiamata** (cfr. par 4.2). In ogni caso l'intervento dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati tra le Parti.



Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa che incidano sulla sicurezza del veicolo.

3.4 Soccorso stradale

Per tutta la durata della garanzia legale di cui al precedente paragrafo 3.3) o per la durata di validità del *"Pacchetto di Assistenza"* opzionale (cfr. par. 4.2) eventualmente richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, per avarie non derivanti da incidenti stradali o da assenza di carburante/di carica per i veicoli ad alimentazione elettrica dovrà essere garantito un servizio di soccorso stradale che comprenda almeno le seguenti prestazioni da svolgersi gratuitamente, 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno della settimana (anche festivo):

- servizio di traino dal punto di fermo da qualsiasi luogo del territorio nazionale raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria fino ad un Centro di Servizio ove i veicoli possano essere riparati;
- di piccoli interventi risolutivi in loco.

Il servizio di soccorso stradale, quindi, non comprende, a titolo esemplificativo, il traino e gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi.

Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato. È esclusa, in ogni caso, la richiesta di qualsiasi pagamento, anche a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del Conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale in regime di monopolio di specifici operatori e quelli attivati tramite colonnine autorizzate, i quali comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore. Al Conducente potrà essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione.

Il servizio di soccorso stradale in questione potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente e/o Assegnataria.

Il servizio dovrà essere prestato al più tardi entro 3 ore dalla ricezione della chiamata effettuata dal Conducente, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità delle quali il Conducente dovrà essere avvisato. Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo. Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita. Il ritardo o la mancata prestazione del servizio alle condizioni sopra indicate comporterà l'applicazione delle relative penali di cui all'articolo 14 dell'Accordo Quadro oltre che il riaddebito per le spese eventualmente sostenute dalla Amministrazione.

3.5 Rete di Assistenza per manutenzione programmata e su chiamata

Fermo il relativo impegno assunto in sede di partecipazione, al momento della stipula il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza diretti e/o convenzionati presso i quali saranno effettuati gli interventi di manutenzione programmata e su chiamata di cui al successivo paragrafo 4.2 e/o qualsiasi altro intervento si renda necessario.



La rete di cui il Fornitore dispone deve presentare almeno un punto di assistenza in almeno 70 Province. Il Fornitore ha la possibilità di sostituire i Centri di servizio ferma la necessità di mantenere la predetta consistenza numerica e l'estensione geografica in almeno 70 Province per tutta la durata dell'Accordo Quadro. I Centri di servizio dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna dei veicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30).

Sempre in fase di stipula il Fornitore dovrà garantire un numero verde da contattare per l'indicazione tempestiva del Centro di servizio più vicino, della relativa localizzazione, dell'orario di servizio, del numero telefonico e dell'indirizzo e-mail.

4 OPZIONI DI PRODOTTO E SERVIZI OPZIONALI

4.1 Opzioni di Prodotto

Su richiesta delle Amministrazioni il veicolo in configurazione base potrà essere personalizzato con una o più delle Opzioni di Prodotto di seguito indicate:

- Carrozzeria in colori di istituto
- Personalizzazione con scritte e/o bande adesive
- KIT A: installazione mobile
- KIT B: installazione fissa
- Predisposizione radio Forze di polizia
- Predisposizione radio per polizia locale
- Predisposizione radio con materiale fornito dall'Amministrazione
- Staffa per sistema radiolocalizzazione
- Clausola di codificazione NATO

Le Opzioni di Prodotto:

- saranno pagate dalle Amministrazioni richiedenti ai prezzi quantificati dal Fornitore in sede di offerta economica (cfr. successivi paragrafi dal 4.1.1 al 4.1.7) o al prezzo/sconto fissato nel presente Capitolato (parr. 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10);
- potranno essere ordinate soltanto contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo all'acquisto del veicolo in configurazione base cui si riferiscono;
- per ogni veicolo ordinato potrà essere richiesta al massimo una Opzione di Prodotto per ciascuna tipologia;
- "Kit A – installazione mobile" e "Kit B – installazione fissa" non sono ordinabili cumulativamente;
- ricomprendono **l'espletamento di tutte le eventuali pratiche omologative da parte del Fornitore**, qualora queste ultime fossero necessarie a seguito delle trasformazioni eseguite sul veicolo.

Tutte le disposizioni del presente Capitolato (in particolare quelle relative all'assistenza e alla manutenzione) si applicano anche alle parti/componenti dei kit di cui ai paragrafi 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4.



Le Amministrazioni, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura sono tenute ad accertarsi di essere legittimate ad acquistare ed utilizzare i veicoli provvisti delle Opzioni di Prodotto di cui ai paragrafi 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, in accordo alla normativa vigente. Il Fornitore non è responsabile di eventuali problematiche omologative e dei costi da esse derivanti qualora l'Amministrazione abbia emesso l'Ordinativo di Fornitura senza avere previamente verificato la legittimità della richiesta di allestimento con le predette Opzioni di Prodotto.

Le Amministrazioni potranno effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo, il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle strutture proprie e/o convenzionate dove vengono allestiti i veicoli, ai delegati dell'Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento.

4.1.1 CARROZZERIA IN COLORI DI ISTITUTO

I veicoli potranno essere richiesti nelle colorazioni specifiche caratterizzanti l'Amministrazione Contraente.

Il codice "RAL" del colore richiesto verrà indicato dall'Amministrazione in sede di Ordinativo di Fornitura.

4.1.2 PERSONALIZZAZIONE CON SCRITTE E/O BANDE ADESIVE

Le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere che i veicoli siano personalizzati con **livrea e/o loghi e/o scritte dell'Amministrazione Contraente e/o Assegnataria**, che dovranno avere le caratteristiche minime di seguito specificate:

- fasce laterali (su fiancata autovettura, posteriore autovettura, su tetto e su cofano motore) realizzate in pellicola retroriflettente autoadesiva omologata disponibili nei colori: azzurro chiaro, azzurro scuro, rosso, verde, bianco;
- 2 scritte (es. Polizia Municipale, Polizia Locale ecc.) realizzate in pellicola retroriflettente autoadesiva omologata da apporre sulle fiancate delle vetture (sovrapposte o meno alle fasce laterali) disponibili nei colori: azzurro chiaro, azzurro scuro, rosso, verde, bianco;
- 2 scritte (es. Comune di "...", ecc.) realizzate in pellicola retroriflettente autoadesiva omologata o opaca da apporre sulle fiancate dei veicoli ad integrazione/specificazione delle 2 di cui al punto che precede disponibili nei colori: azzurro chiaro, azzurro scuro, rosso, verde, bianco;
- 2 scritte da apporre una sul parabrezza e una sul lunotto posteriore del veicolo disponibili nei colori: azzurro chiaro, azzurro scuro, rosso, verde, bianco in pellicola retroriflettente autoadesiva omologata;
- 2 rettangoli identificativi realizzati in pellicola rifrangente;
- 1 stemma da apporre sul cofano o, in alternativa, 2 stemmi da apporre sulle fiancate del veicolo.

L'Amministrazione indicherà le caratteristiche (tipologia, grafica, forme e posizione) degli elementi sopra descritti allegando apposita documentazione all'Ordinativo di Fornitura e potranno essere adattate/modificate in fase di allestimento sulla base della realizzabilità verificata in contraddittorio con il Fornitore in fase di emissione dell'Ordinativo.



Qualora l'Amministrazione ritenesse che la suddetta personalizzazione non soddisfi le sue esigenze funzionali potrà rivolgersi al Fornitore per concordare altre soluzioni, oppure – nel rispetto della normativa vigente – approvvigionarsi tramite altre società.

4.1.3 KIT A: INSTALLAZIONE MOBILE

Qualora l'Amministrazione lo ordini, il Fornitore metterà a disposizione della medesima un kit di allestimento dotato dei seguenti elementi/caratteristiche:

1. 1 dispositivo di segnalazione luminosa lampeggiante omologato ed amovibile dotato delle seguenti caratteristiche:
 - sorgente luminosa LED;
 - frequenza di lampeggio non inferiore a 120 flash o doppio flash per minuto;
 - cupola in polycarbonato o altro materiale equivalente, blu o azzurra;
 - alimentazione da 12V con spina compatibile alle prese montate, con cavo di alimentazione spiralato;
 - base magnetica con forza di tenuta sufficiente ad evitarne il distacco almeno fino alla velocità massima dell'autovettura.
2. 2 prese da 12V posizionate una sul lato destro e una sul lato sinistro della plancia compatibili con il connettore previsto e idonee ad alimentare il dispositivo di segnalazione;
3. 1 sirena bitonale omologata;
4. 1 pulsantiera ergonomica e integrata con le funzioni del veicolo in configurazione base, con tasti retroilluminati per l'azionamento della sirena e del dispositivo di segnalazione luminosa di cui sopra da installare nella posizione da concordare in fase di allestimento con l'Amministrazione (nb. qualora l'Amministrazione manifesti l'esigenza, le prese e la pulsantiera dovranno essere opportunamente occultati per non essere visibili dall'esterno della vettura);
5. 2 porta paletta da segnalazione realizzati sui pannelli di rivestimento delle portiere anteriori o in altra posizione alternativa non rilevabile dall'esterno (da concordare in fase di allestimento). I porta paletta dovranno essere realizzati in modo da impedire la caduta delle palette all'esterno del veicolo.
6. Estintore (a polvere o CO₂) da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o in altra posizione (da concordare in fase di allestimento con l'Amministrazione).

Il predetto kit non include la predisposizione radio, la quale potrà essere ordinata separatamente (cfr. successivi paragrafi 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7).

4.1.4 KIT B: INSTALLAZIONE FISSA

Qualora l'Amministrazione lo ordini, il Fornitore metterà a disposizione della medesima un kit di allestimento dotato dei seguenti elementi/caratteristiche:

1. 2 fari flash a tecnologia LED omologati di colore blu, fissati sul tetto e faro di ricerca brandeggiante possibilmente a profilo aerodinamico, completo di comando fisso per la movimentazione del faro



brandeggiante posto all'interno della vettura e di un telecomando (anche del tipo a filo) per la movimentazione del faro dall'esterno della vettura.

Per il lotto 3 il numero di lampeggianti con fonte luminosa a LED omologati di colore blu dovrà essere del numero pari a 4 (2 posizionati nella parte anteriore e 2 nella parte posteriore, o in altra posizione da concordare in fase di allestimento); in tal caso non è richiesta l'installazione del faro di ricerca brandeggiante.

oppure

Barra omologata di lunghezza non inferiore a 1 metro (possibilmente di dimensione tale da coprire l'intera larghezza del tetto) completa di 2 fari flash a tecnologia LED di colore blu, 2 luci frontali alogene di colore bianco, staffe di ancoraggio al tetto e connettore per i cablaggi. **Non prevista per il lotto 3.**

Entrambi i componenti ottici dovranno essere provvisti della funzione "luci di crociera" e dei relativi comandi.

2. 1 Sirena bitonale omologata installata nel cofano del veicolo oppure in posizione alternativa qualora le geometrie del veicolo non lo consentano. L'emissione sonora dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente;
3. 1 pulsantiera per l'azionamento dei dispositivi acustici e luminosi, ergonomica e con tasti retroilluminati;
4. 2 luci lampeggianti con fonte luminosa a LED di colore blu posizionati nella zona anteriore del veicolo (zona paraurti anteriore) che si accendono insieme ai lampeggianti in dotazione al veicolo stesso, visibili e attivabili anche con funzioni di luci di crociera;
5. Estintore (a polvere o CO₂) da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o in altra posizione (da concordare in fase di allestimento con l'Amministrazione);
6. 2 porta paletta da segnalazione realizzati sui pannelli di rivestimento delle portiere anteriori, costruiti in modo tale da impedirne la caduta con i movimenti della stessa portiera;
7. 1 presa da 12V;
8. solo per i veicoli del lotto 1:
 - 1 piano scrittoio: La cappelliera dovrà essere rinforzata in maniera tale da costituire una solida base di appoggio da utilizzare come scrittoio, con superficie esterna antiscivolo e impermeabile. Il piano sarà realizzato o attraverso il rinforzamento della cappelliera originaria o attraverso la sostituzione della cappelliera originale del veicolo con piano aggiuntivo che garantirà la copertura totale del vano per non rendere visibile il contenuto dello stesso. Il Piano di appoggio, di adeguata resistenza in modo tale da svolgere la funzione richiesta, dovrà essere rivestito su ambo i lati con materiale lavabile di colore grigio scuro.
 - 1 luce leggi mappa o mini plafoniere, posizionate in modo da consentire l'opportuna illuminazione. L'accensione della luce deve essere comandata da un apposito pulsante installato nella parte opaca del portellone. L'alimentazione dovrà essere interrotta automaticamente alla chiusura dello stesso portellone a prescindere dallo stato del pulsante di accensione;
 - 2 segnalatori luminosi a LED, da incasso, in colore blu, a singolo lampeggio, con alimentazione a 12V, sincronizzati e ad accensione simultanea, installati all'interno del portellone posteriore, sulla parte opaca, visibili e funzionanti solo a portellone aperto e ad autovettura ferma, conformi alla Direttiva 2009/19/CE e/o alla Direttiva 2006/28/CE. Il comando dei segnalatori, accesi/spenti, deve essere automatico con l'apertura e la chiusura del citato portellone. Il comando dei segnalatori, accesi/spenti, deve essere affidato ad un apposito pulsante installato nella parte non trasparente del portellone.



L'alimentazione dei segnalatori dovrà essere interrotta automaticamente alla chiusura del portellone, a prescindere dallo stato del pulsante di accensione.

Posizione da concordare in fase di allestimento.

4.1.5 PREDISPOSIZIONE PER RADIO RICETRASMITTENTE IN USO A FORZE DI POLIZIA

La presente Opzione di Prodotto prevede che il veicolo, potrà essere richiesto con la predisposizione per l'installazione di radio ricetrasmittente in uso a forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, ecc) del tipo OTE gamma 400 o OTE GF 100 o VP80E o tribanda o VP 450 A o VS 3000 o VS 4000 o Sistema Marea o apparato TETRA (tecnologia digitale) o altre tipologie già in uso presso le forze di polizia, mediante il montaggio di accessori OTE o equivalenti. La predisposizione dovrà includere quanto indicato, in maniera esemplificativa e non esaustiva, nel seguente elenco:

- kit per il supporto e alloggiamento del telecomando posizionato sul cruscotto o tra i sedili o in altra posizione da concordare con l'Amministrazione in fase di allestimento e comunque in posizione tale da risultare adoperabile da autista e capo-equipaggio.
- kit completo per il supporto e relativa contropiastra per il fissaggio e supporto dell'unità trasmissiva/alimentatore collocato in posizione da definire con l'Amministrazione in fase di allestimento;
- kit cavi (Cavo a 32 poli) da telecomando a unità Trasmissiva / Alimentatore collocata nel bagagliaio o in altra posizione da concordare con l'Amministrazione in fase di allestimento;
- microfono/microtelefono, inclusivo di base per il montaggio e dei necessari supporti, collocato nella parte anteriore del veicolo in posizione da concordare con l'Amministrazione in fase di allestimento;
- altoparlante specifico per ricetrasmittente (non possono essere utilizzati gli altoparlanti di serie del veicolo);
- antenna (se richiesta, anche del tipo Tribanda - UHF, GSM, GPS) collocata al centro del tetto o in altra posizione idonea con caratteristiche come indicato dall'Amministrazione in fase di allestimento;
- botola per l'ispezione e la manutenzione dell'attacco dell'antenna;
- pulsante PTT e microfono remotizzabili da collegare al frontalino della radio;
- kit cavi da base antenna ad unità trasmissiva;
- cavetterie varie di alimentazione;
- pulsante per l'invio dell'allarme;
- idonea protezione per gli apparati radio nel bagagliaio;
- su richiesta dell'Amministrazione in sede di Ordinatoivo di Fornitura, potrà essere richiesta una doppia predisposizione analogica/digitale.

L'Amministrazione indicherà le caratteristiche degli elementi sopra descritti allegando apposita documentazione all'Ordinativo di Fornitura e potranno essere adattate/modificate in fase di allestimento sulla base della realizzabilità verificata in contraddittorio con il Fornitore.



Nel caso in cui l'Amministrazione ordini l'Opzione di Prodotto di cui al presente paragrafo, la stessa sostituirà, ove possibile, l'eventuale autoradio di serie sul veicolo.

L'Opzione di Prodotto di cui al presente paragrafo può essere ordinata singolarmente o unitamente ai "Kit A - Installazione Mobile" (par. 4.1.3) o "Kit B - Installazione Fissa" par.4.1.4).

4.1.6 PREDISPOSIZIONE RADIO PER POLIZIA LOCALE

La presente Opzione di Prodotto prevede che il veicolo, potrà essere richiesto con la predisposizione per l'installazione di radio ricetrasmittente in uso alla Polizia locale del tipo UHF, VHF, bi-banda o tribanda (cavi di cablaggio, alimentazione, RG58).

Antenna collocata a centro tetto o in altra posizione idonea con caratteristiche come indicato dall'Amministrazione in fase di ordine e cavo di alimentazione. Botola per l'ispezione e la manutenzione dell'attacco dell'antenna di cui sopra.

Eventuali caratteristiche particolari dell'antenna e del cavo di alimentazione dovranno essere specificate nell'Ordinativo di Fornitura.

La predisposizione per radio ricetrasmittente sostituirà, ove possibile, l'eventuale autoradio di serie presente sul veicolo.

4.1.7 PREDISPOSIZIONE RADIO CON MATERIALE FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE

L'installazione potrà comprendere, in maniera esemplificativa e non esaustiva i seguenti elementi:

- supporto per il frontalino radio da porre sul cruscotto o altro luogo da definire in fase di allestimento;
- cavo di remotizzazione per il collegamento del frontalino con gli apparati radio;
- piastra metallica per l'alloggiamento degli apparati radio, completa di staffe;
- altoparlanti;
- cavi di alimentazione;
- supporto per il microfono;
- antenna bi-tribanda con i relativi cavi antenna;

e potrà includere lo spostamento della radio di serie, ove possibile.

Gli elementi dell'Opzione di Prodotto di cui al presente paragrafo saranno forniti direttamente dall'Amministrazione stessa e dovranno essere oggetto di installazione contestuale ai predetti Opzioni di Prodotto/Kit eventualmente ordinati.

4.1.8 STAFFA PER ALLOGGIAMENTO DI SISTEMA DI RADIOLOCALIZZAZIONE

L'Amministrazione potrà richiedere, eventualmente anche alle predette Opzioni di Prodotto, una staffa per l'alloggiamento del sistema di radiolocalizzazione predisposta con un aggancio standard VESA 50/75. In assenza dell'apparato di radiolocalizzazione è opportuno prevedere un sistema che consenta di occultare la staffa all'interno della plancia, coprendo opportunamente il relativo vano. Il posizionamento della staffa dovrà essere tale da:



- garantire, in condizione d'uso le condizioni di sicurezza dell'equipaggio (staffa riposta all'interno della plancia o estratta, tablet montato o smontato);
- permettere l'accesso al dispositivo e visualizzazione delle informazioni sia per il Conducente che per il capo-equipaggio;
- consentire l'utilizzo (sia da parte dell'autista che del capo equipaggio) della strumentazione del veicolo;
- non ostacolare la visuale della strada da parte del Conducente.

In considerazione delle peculiarità della presente Opzione di Prodotto, la possibilità di ordinarla è subordinata ad una verifica di fattibilità con il Fornitore, al fine di accertare che lo stesso non sia incompatibile con gli altri allestimenti richiesti o con elementi strutturali del veicolo.

L'Amministrazione dovrà richiedere l'Opzione di Prodotto nell'Ordinativo di Fornitura e l'importo che dovrà corrispondere per tale Opzione sarà pari a € 220,00 IVA esclusa.

4.1.9 CLAUSOLA DI CODIFICAZIONE NATO

Qualora l'Amministrazione ne faccia espressa richiesta, al fine di ottenere la codificazione NATO, il Fornitore si impegna a inserire nel sistema informatico "SIAC" tutti i dati necessari per l'identificazione di ogni Prodotto oggetto della fornitura secondo le modalità e le procedure in uso.

L'iter codificativo è regolato dalla clausola standard di codificazione a cui il Fornitore dovrà attenersi. La clausola, la normativa in vigore e la procedura per l'accesso al sistema informatico SIAC sono pubblicate e consultabili sul sito internet: <https://siac.difesa.it>. La codifica necessaria è quella riferita al solo Prodotto finale oggetto dell'acquisizione (ovvero il veicolo), anche nei casi in cui risultassero già codificati i singoli componenti di quest'ultimo.

L'Amministrazione dovrà richiedere espressamente la codifica nell'Ordinativo di Fornitura e l'importo che dovrà corrispondere per tale Opzione sarà pari a € 200,00 IVA esclusa. Per ciascun Ordinativo di Fornitura, a prescindere dal numero di veicoli richiesti nel medesimo, l'Amministrazione chiederà una sola codifica e, di conseguenza, corrisponderà una sola volta il predetto importo.

4.1.10 LISTINO OPTIONAL DEL FORNITORE (OPTIONAL AGGIUNTIVI)

Le Amministrazioni potranno richiedere ulteriori optional purché:

- siano inclusi nel listino degli optional standard del Fornitore;
- siano diversi da quelli di cui alle Opzioni di Prodotto (cfr. dal paragrafo 4.1.1 al paragrafo 4.1.9 del presente Capitolato Tecnico).
- siano compatibili con le eventuali Opzioni di Prodotto effettivamente ordinate. In considerazione delle peculiarità che potrebbero caratterizzare gli optional richiesti, la possibilità di ordinarli è subordinata ad una verifica di fattibilità con il Fornitore, al fine di accertare che lo stesso non sia incompatibile con le Opzioni di Prodotto richieste. Nel caso in cui gli optional richiesti siano incompatibili con queste ultime, prevarrà sempre l'Opzione di Prodotto sull'optional.



Il prezzo di tali optional aggiuntivi sarà quello indicato nel predetto listino, al netto di uno sconto prefissato pari al 25%.

4.2 Opzione di servizio “Pacchetto di Assistenza”

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione (di seguito anche indicato come “Pacchetto di Assistenza”) sul veicolo completo (motore, scocca, allestimento, ecc.) e sulle Opzioni di Prodotto eventualmente richieste.

Le Amministrazioni potranno richiedere un solo Pacchetto di Assistenza per ogni veicolo ordinato.

Il Pacchetto di Assistenza comprende:

- la cd. “manutenzione programmata o ordinaria”: sono inclusi i tagliandi previsti dalla casa costruttrice oltre a tutti gli interventi sulle componenti meccaniche soggette ad usura periodica, mai coperte dalla garanzia e dalle estensioni di garanzia delle case automobilistiche, compresi i ricambi originali e le ore di manodopera che servono per ripristinare l’efficienza ottimale del tuo veicolo;
- rabbocco livello fluidi e lubrificanti, olio motore, olio freni, i quali devono essere effettuati in occasione della manutenzione ordinaria e straordinaria, e programmati con il Fornitore;
- sostituzione dei materiali di consumo;
- gli interventi di manutenzione su chiamata o straordinaria (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla **normale usura**, incluse le batterie di trazione; sono incluse le attività di ripristino finalizzate a risolvere guasti e anomalie di funzionamento di componenti meccaniche o dell’impianto elettrico e elettronico che derivano dal normale utilizzo del veicolo, compresi i ricambi e la manodopera anche quando la garanzia è scaduta;
- sostituzione in caso di usura, montaggio, smontaggio e rotazione (avvicendamento tra gli pneumatici estivi e invernali) degli pneumatici nel numero massimo indicato nella tabella sottostante (differenziato in base alle combinazioni tempo/chilometraggio) - il quale **non ricomprende gli pneumatici inclusi nel veicolo consegnato** - nonché equilibratura delle ruote;

Il Fornitore dovrà offrire il **Pacchetto Assistenza** nelle combinazioni tempo/chilometraggio indicate nelle tabelle seguenti:

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici previsti nel pacchetto
4 anni	40.000 km	4 pneumatici
4 anni	80.000 km	8 pneumatici
6 anni	60.000 km	4 pneumatici
6 anni	120.000 km	12 pneumatici



Gli pneumatici potranno essere normali o termici, a seconda della richiesta dell'Amministrazione. L'Amministrazione, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dovrà indicare il numero di pneumatici termici che dovrà essere incluso nel Pacchetto di Assistenza.

Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno avere la stessa misura e gli stessi codici di carico e velocità di quelli di primo impianto del veicolo. Inoltre, in caso di sostituzione parziale, il Fornitore dovrà mantenere, per ogni asse del veicolo, la stessa marca, misura e gli stessi codici e disegno dei pneumatici.

Gli pneumatici forniti dovranno avere una anzianità non superiore a 24 mesi a partire dalla data di costruzione degli stessi.

In caso di riparazione forature, qualora il danno allo pneumatico fosse irreparabile, si dovrà procedere alla sua sostituzione, entro il limite massimo di pneumatici previsto nel relativo pacchetto di assistenza. Gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra.

In ogni caso il numero dei pneumatici (normali e/o termici) non potrà eccedere quanto indicato nella tabella soprastante. Per esempio, nel caso in cui l'Amministrazione ordinasse il Pacchetto Assistenza 4 anni/40.000 km e laddove la medesima richiedesse la presenza di 4 pneumatici termici, questi costituiranno gli unici pneumatici previsti per l'intera durata del Pacchetto.

Gli interventi compresi nel Pacchetto di Assistenza dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio di seguito specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dalle parti come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine, proprie e/o convenzionate, ai delegati dell'Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

All'atto della presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione del veicolo.

Il Veicolo dovrà essere riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dal Centro di servizio, dal quale risulti il tipo di intervento effettuato, le ore lavorative impiegate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti. Tale documento dovrà riguardare esclusivamente gli interventi rientranti nel "Pacchetto di Assistenza", se richiesto; qualora il veicolo necessiti di interventi aggiuntivi, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in un incidente stradale e non), dovrà essere redatto un "documento di uscita" separato.

La manutenzione programmata dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione a tal fine. Rispetto al raggiungimento del predetto limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1000 km / ± 15 gg;
- il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempari ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa e, comunque,



non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi, salvo i casi di seguito descritti. Tali termini decorrono dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza e dovranno essere osservati pena l'applicazione della penale di cui all'articolo 14 dell'Accordo Quadro;

- qualora dal *check-up* del veicolo previsto nel Pacchetto emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata, il Fornitore deve informare l'Amministrazione e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione programmata. Qualora sia necessario effettuare l'intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, il Fornitore deve darne comunicazione all'Amministrazione ed effettuerà gli interventi nelle modalità previste per la manutenzione su chiamata.

La manutenzione su chiamata verrà prestata secondo le seguenti modalità:

- prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio avverrà su prenotazione in base a tempi e modalità previste dal Fornitore per il servizio di Manutenzione straordinaria e comunque entro 3 gg lavorativi.
- la causa del guasto dovrà essere diagnosticata e comunicata entro massimo di **3 giorni lavorativi** dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza, pena l'applicazione della penale di cui all'articolo 14 dell'Accordo Quadro;
- le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dalla data di comunicazione della diagnosi;

il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempari ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa e, comunque, non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi, salvo i casi di seguito descritti. Tali termini decorrono dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza e dovranno essere osservati pena l'applicazione della penale di cui all'articolo 14 dell'Accordo Quadro.

Le predette previsioni relative alla manutenzione su chiamata si applicano comunque anche nel corso (e per tutta la durata) della garanzia di cui al precedente paragrafo 3.3 anche per le Amministrazioni che non abbiano acquistato alcun Pacchetto di Assistenza.

Per entrambe le tipologie di intervento:

Nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quello di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quello necessario al reperimento delle parti di ricambio; per reperimento delle parti di ricambio si intende l'effettiva ricezione dei ricambi come rilevabile dalla bolla di consegna.

Gli interventi compresi nel Pacchetto di Assistenza dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati. Le attività si intenderanno concluse con la comunicazione, effettuata all'Amministrazione, che il veicolo è pronto per il ritiro, indipendentemente dall'effettiva presa in carico della vettura da parte dell'Amministrazione stessa.



Si precisa che, gli impegni relativi al rispetto dei tempi di esecuzione della manutenzione programmata e su chiamata, previsti dal presente Capitolato dovranno essere adempiuti per tutto il periodo di durata della garanzia e dei pacchetti di manutenzione.

Qualora dovessero emergere lavori ulteriori da effettuare durante la fase di riparazione, le tempistiche per tali lavori saranno calcolate in aggiunta a quelle già indicate per l'intervento iniziale.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo degli interventi in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere ai delegati dell'Amministrazione l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Tutti gli interventi di manutenzione programmata previsti nel Libretto d'uso e manutenzione nonché tutti gli interventi di manutenzione su chiamata necessari per ripristinare il corretto funzionamento del Prodotto, si intendono **a carico dell'Amministrazione** qualora non compresi nella garanzia contrattuale (par. 3.3) e/o nell'Pacchetto di Assistenza acquistato.

Tutti i costi e le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al Pacchetto di Assistenza (quali i costi della manodopera e dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Sono esclusi dal Pacchetto di Assistenza e, quindi, saranno a carico dell'Amministrazione:

- a) i seguenti interventi di manutenzione, che dovranno essere espletati dalle Amministrazioni conformemente alle prescrizioni contenute nel Libretto d'uso e manutenzione:
 - controllo funzionamento segnalazioni e dispositivi ottici;
 - controllo livello fluidi (es lavacristallo, olio motore, cambio etc.);
 - controllo perdite fluidi;
 - controllo funzionalità spie e comandi posto di guida;
 - verifica pressione e stato di usura delle gomme;
 - manutenzione periodica degli estintori;
- b) la conservazione e stoccaggio degli pneumatici (termici o normali, in base al periodo);
- c) riparazione forature;
- d) additivi particolari (lavavetri, etc.);
- e) carburante;
- f) lavaggio interno ed esterno;
- g) costi assicurativi;
- h) tasse di possesso;
- i) trasporto di soccorso stradale per i casi non inclusi nella garanzia contrattuale o nel Pacchetto di Assistenza, se ordinato (ovvero per avarie derivanti da incidenti stradali o assenza carburante);
- j) interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a:



- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- mancato rispetto delle prescrizioni del Costruttore per il mantenimento della garanzia della batteria;
- manutenzione del veicolo non effettuata nelle tempistiche previste rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1000 km / ± 15 giorni;
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- atti di vandalismo;
- riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in qualsivoglia tipo di incidente (stradale e non);
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo rispetto alla tipologia del pacchetto richiesto;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del Conducente.

Si precisa che:

- per **negligenza/incuria** si intende mancata tempestività nel segnalare difetti/danni al veicolo e/o non prestare, durante l'uso del veicolo, l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo;
- per **imperizia** si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e/o l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno/condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo.

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto nell'ambito della copertura del Pacchetto di Assistenza, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo che, in fase di diagnosi sul veicolo e, pertanto, entro 3 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto.

Entro 7 giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata.

L'Amministrazione potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio con il rappresentante incaricato del Fornitore presso il Centro di servizio in cui è ricoverato il veicolo e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di "fermo macchina", tale contraddittorio dovrà essere richiesto dall'Amministrazione entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della perizia, salvi i diversi accordi con il Fornitore.



Nel caso in cui dal contraddittorio emerga che la causa dell'intervento sul veicolo sia inclusa nelle casistiche sopra esposte e che, pertanto, l'intervento non rientra tra quelli coperti dal servizio di assistenza e manutenzione, l'Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di effettuare l'intervento "non coperto" versando il dovuto corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte" anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione provveda autonomamente, anche al fine di non compromettere il futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.

Nel caso in cui dal contraddittorio emerga che la causa dell'intervento sul veicolo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte e che, pertanto, l'intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti dal presente paragrafo.

Qualora prima della naturale scadenza della durata temporale del Pacchetto di Assistenza il veicolo dovesse divenire inutilizzabile (per incidente o altra causa) o venga modificato in occasione di una delle ipotesi previste al par. 4.6 che implicano la decadenza della garanzia, l'Amministrazione avrà diritto alla restituzione del valore residuo del servizio non fruito mediante modalità da concordare con il Fornitore. Il valore residuo sarà pari al minore tra gli importi risultanti dai seguenti calcoli:

- valore quotato in offerta per il Pacchetto di Assistenza acquistato diviso per il numero totale di mensilità previste nel Pacchetto medesimo e moltiplicato per il numero di mensilità residue non fruiti;
- valore quotato in offerta per il Pacchetto di Assistenza acquistato diviso per il numero totale di chilometri previsti nel Pacchetto medesimo e moltiplicato per il numero di chilometri non fruiti.

All'atto della dismissione del veicolo l'Amministrazione dovrà comunicare al Fornitore il numero di chilometri percorsi. Il Fornitore si riserva il diritto di verificare il dato fornito dall'Amministrazione per il computo del valore residuo del pacchetto di assistenza non fruito.

4.3 Opzione di servizio "Servizio di Rottamazione"

Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni che lo richiedano espressamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura mediante l'acquisto dell'Opzione di servizio "Servizio di Rottamazione", un servizio di ritiro e rottamazione dei veicoli usati in possesso delle Amministrazioni prima della stipula dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione potrà richiedere la rottamazione di un solo veicolo per ogni veicolo ordinato e, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, riporterà sull'Ordinativo l'elenco dei veicoli oggetto di ritiro indicandone il modello, la data di immatricolazione, la località di stazionamento, la data di disponibilità al ritiro e tutte le altre informazioni necessarie per il corretto espletamento del servizio. Il Fornitore dovrà verificare la completezza della documentazione fornita ed eventualmente richiedere la sua integrazione. Una volta ricevuta tale integrazione, il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla data di disponibilità del veicolo riportata sul modulo "Richiesta servizio Rottamazione", salvo accordi presi direttamente con l'Amministrazione. Il mancato ritiro entro i tempi stabiliti comporterà l'applicazione delle penali previste nell'articolo 14 dell'Accordo Quadro.



Fatta salva la disciplina di cui al presente paragrafo, il Servizio di Rottamazione potrà essere regolato da eventuali ulteriori accordi intercorsi con il Fornitore prima della data di disponibilità al ritiro originariamente indicata, fermo restando che l'Amministrazione corrisponderà a quest'ultimo il prezzo unitario indicato dal medesimo nella propria offerta economica.

Le modalità di remunerazione del servizio saranno concordate con l'Amministrazione.

I veicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore il quale provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione. Il Fornitore si impegna a fornire alla Amministrazione copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione e rottamazione.

I veicoli usati saranno consegnati privi di coperture assicurative e, pertanto, il Fornitore o chi da questi indicato dovrà dichiarare per iscritto e all'atto del ritiro di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo, trasporto e ogni altra attività espletata con e sul veicolo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

4.4 Richiesta di opzioni di prodotto diverse da quelle previste dal presente Capitolato

Prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni potranno richiedere opzioni di prodotto e/o allestimenti specifici diversi da quelli previsti nel presente Capitolato nei precedenti punti 4.1.1., 4.1.2, 4.1.3., 4.1.4, 4.1.5., 4.1.6, 4.1.7 contattando il Fornitore il quale, previa verifica tecnica di fattibilità, dovrà proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste dalle Amministrazioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta un elenco delle opzioni di prodotto/allestimenti che potranno essere oggetto di richiesta da parte dell'Amministrazione:

- dispositivi ottici e sonori (sirene, lampeggianti, barre luminose, barre di segnalazione, Centrale di gestione per l'inoltro di messaggi vocali all'esterno dei veicoli, possibilità di registrazione messaggi vocali, pannello posteriore a messaggi variabili, etc.) nel rispetto delle normative vigenti;
- allestimenti specifici in linea con i compiti istituzionali dell'Amministrazione; tali allestimenti dovranno comunque essere pertinenti e accessori a quelli previsti, nella presente documentazione.
- allestimenti per trasporto disabili.

I tempi di consegna dei veicoli personalizzati, in deroga a quanto precedentemente previsto, dovranno essere oggetto di specifico accordo tra Fornitore e Amministrazione.

L'Amministrazione allegnerà all'Ordinativo di Fornitura il preventivo di spesa, in cui saranno riportate le caratteristiche dell'allestimento richiesto e ulteriori informazioni necessarie al buon esito della fornitura (es. tempi di consegna), sottoscritto da entrambe le parti (Amministrazione e Fornitore).

Restano a carico dell'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano le procedure di acquisto delle pubbliche amministrazioni. Ai fini della predetta valutazione di congruità, si specifica che il valore dell'allestimento richiesto non potrà superare il valore del veicolo.

Le opzioni di prodotto richieste dovranno, comunque, essere funzionali all'utilizzo istituzionale del veicolo. Non potranno essere riconducibili alle modifiche sopracitate, dispositivi quali computer, stampanti, dispositivi



medici, apparecchiature medicali e/o elettromedicali etc, in quanto beni del tutto estranei ai veicoli oggetto di acquisto in forza dell'accordo quadro.

Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino le proprie esigenze in termini tecnici o economici, questa potrà, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto al successivo par. 4.6, approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura delle opzioni di prodotto/allestimenti speciali per i quali aveva originariamente contattato il Fornitore.

4.5 Richiesta di sistemi destinati alla gestione della flotta

Prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni potranno richiedere al Fornitore la fornitura di sistemi per la gestione della flotta. Il Fornitore previa verifica tecnica di fattibilità, dovrà proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste manifestate dalle Amministrazioni.

Per sistemi di gestione della flotta si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sistemi che in tutto o in parte posseggono i seguenti requisiti:

- consentono di rilevare le percorrenze dei veicoli ed opzionalmente il tracciamento della posizione del veicolo stesso;
- consentano di associare l'uso del veicolo al Conducente;
- consentano la memorizzazione, in locale o trasmettendolo a remoto, delle percorrenze dei veicoli;
- consentano l'inibizione dell'uso dei veicoli a persone non autorizzate;
- siano dotati della possibilità di interfacciarsi con sistemi informatici locali e remoti atti alla gestione dei dati rilevati da tali sistemi.

I tempi di consegna dei veicoli personalizzati, in deroga a quanto precedentemente previsto, dovranno essere oggetto di specifico accordo tra Fornitore e Amministrazione.

Restano a carico delle Amministrazioni:

- **l'invio dei dettagli dei sistemi di gestione della flotta più idonei alle proprie esigenze e/o compatibili con i sistemi di gestione delle flotte eventualmente già implementati;**
- **la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore per le soluzioni proposte.**

Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze, questa potrà, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto al par. 4.6, approvvigionarsi autonomamente dei sistemi di gestione della flotta, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali sistemi speciali per i quali aveva originariamente contattato.



4.6 Limitazioni e obblighi delle Amministrazioni nell'apportare modifiche agli allestimenti dei veicoli acquistati.

Dopo l'acquisto, i veicoli potrebbero essere oggetto di modifiche all'allestimento interno e/o potranno essere inserite apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione Contraente e/o Assegnataria. L'Amministrazione potrà:

- installare apparecchiature ricetrasmettenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare sistemi di gestione della flotta;
- installare antenne;
- installare punti luce interne od esterne;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche alle pannellature interne, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione.

In ogni caso, per ogni modifica (ivi incluse quelle di cui al precedente elenco) l'Amministrazione richiederà il nulla osta del Fornitore, informandolo per iscritto delle modifiche che intende apportare.

Il Fornitore entro **20 (venti) giorni** dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, dovrà fornire il proprio nulla osta alle modifiche proposte qualora queste non rappresentino elementi invalidanti le garanzie contrattuali e/o i requisiti di omologazione dei veicoli. In caso contrario, il Fornitore dovrà rappresentare le motivazioni tecniche nel caso in cui intenda negare il nulla osta.

Le modifiche apportate dall'Amministrazione in assenza di nulla osta del Fornitore comporteranno la decadenza della garanzia di cui al precedente paragrafo 3.3 e, nel caso in cui l'Amministrazione abbia acquistato il pacchetto di manutenzione, alla medesima spetterà il rimborso di quanto non usufruito nei limiti e secondo le modalità disciplinate al par. 4.2.

5 VERIFICA DEI PRODOTTI

5.1 Verifica di conformità

L'Amministrazione procederà a sottoporre a verifica di conformità ciascun veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, che sarà eseguita all'atto della/successivamente alla consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione) o, secondo quanto richiesto in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, prima della consegna (presso lo stabilimento del Fornitore o sede indicata dallo stesso sul territorio italiano).

Nel corso della verifica di conformità l'Amministrazione procederà ad accertare, relativamente a ciascun veicolo:

- la corrispondenza tra quanto ordinato in sede di Ordinativo di Fornitura e il/i veicolo/i oggetto di verifica;



- la rispondenza e la completezza delle eventuali Opzioni di Prodotto richieste rispetto alle disposizioni di cui al presente Capitolato, nonché il rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile (es. Codice della Strada);
- la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo);
- il numero verde da contattare per l'indicazione tempestiva del Centro di Servizio più vicino, della relativa localizzazione, dell'orario di servizio, del numero telefonico e dell'indirizzo e-mail;
- qualora l'immatricolazione sia stata richiesta dall'Amministrazione in fase di Ordinativo, che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore;
- che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di possesso ed assicurazione esclusi) o di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando quest'ultima non sia stata richiesta in fase di ordinativo) e alla messa in servizio dei veicoli allestiti, prevista dalla normativa anche regolamentare vigente in materia.

A seguito di ogni verifica di conformità sarà redatto apposito verbale che dovrà recare: la data dell'Ordinativo di Fornitura; la data di verifica di conformità svolta sul veicolo; il luogo in cui si è svolta la verifica di conformità; la data dell'avvenuta consegna; la descrizione ed il numero dei veicoli e delle eventuali Opzioni di Prodotto oggetto dell'Ordinativo; l'esito positivo/negativo e, in tale ultima ipotesi, le non conformità riscontrate.

Nel caso in cui la **verifica di conformità sia svolta prima della consegna**, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione una comunicazione scritta relativa alla disponibilità a svolgere la verifica in questione con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data proposta dal Fornitore medesimo per lo svolgimento della verifica - che deve essere comunque prevista entro i termini di 210 giorni di cui al precedente paragrafo 3.2 come eventualmente prorogati-, pena l'applicazione della relativa penale prevista all'art. 14 dell'Accordo Quadro. Entro 4 giorni solari dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, l'Amministrazione dovrà dare autorizzazione allo svolgimento della verifica nel termine proposto dal Fornitore ovvero indicare altra data utile – successiva quella proposta dal Fornitore – per effettuare la verifica.

Il Fornitore dovrà effettuare la verifica di conformità nel termine autorizzato/indicato dall'Amministrazione, pena l'applicazione della relativa penale prevista all'art. 14 dell'Accordo Quadro.

A seguito dell'esito positivo della verifica di conformità (e, dunque, della sottoscrizione – in duplice originale da entrambe le parti/loro delegati – del relativo verbale), la consegna dovrà avvenire in una data concordata tra le parti ricompresa nei 30 giorni solari successivi alla data di sottoscrizione del verbale di verifica di conformità con esito positivo o, su richiesta espressa dell'Amministrazione, in altra data successiva al predetto termine di 30 giorni, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'art. 14 dell'Accordo Quadro.

Fintanto che i veicoli rimarranno presso il Fornitore, questi si impegna a ricoverarli e custodirli nei propri locali, senza alcun compenso, per un periodo massimo di 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del verbale di verifica di conformità con esito positivo. Scaduto tale termine, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al Fornitore, per il ricovero e la custodia nei propri locali dei suddetti veicoli, un importo pari ad Euro 3,00 per ogni ulteriore giorno di permanenza del veicolo.

Alla consegna del/i veicolo/i l'Amministrazione verifica che i Prodotti consegnati siano i medesimi sottoposti alla verifica di cui sopra e la presenza di eventuali danni e/o mancanze rilevate. Nel caso in cui i veicoli coincidano e



non riportino danni e/o mancanze, la medesima sottoscriverà **il verbale di accettazione della fornitura, la cui data di sottoscrizione corrisponde, quindi, alla Data di accettazione della fornitura**. Nel caso in cui, invece, la predetta verifica svolta in fase di consegna non abbia esito positivo, l'Amministrazione ne darà atto compilando apposita "Scheda di rilevazione non conformità" da inoltrare tempestivamente al Fornitore, il quale è tenuto a risolvere tutte le non conformità rilevate entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della predetta Scheda, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'articolo 14 dell'Accordo Quadro. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti e degli interventi di cui sopra i quali saranno a carico del Fornitore.

In tale ipotesi **il/i veicolo/i si intenderà/anno accettato/i**, previa sottoscrizione del relativo verbale di accettazione, **solo nel momento in cui il Fornitore abbia rimosso tutte le non conformità rilevate**.

Ai fini dell'effettivo svolgimento della **verifica di conformità successivamente** alla consegna, pena l'applicazione della relativa penale prevista all'art. 14 dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione una comunicazione scritta relativa alla disponibilità a consegnare il/i veicolo/i (termine ultimo per l'approntamento alla verifica di conformità) con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data proposta dal Fornitore medesimo per la consegna prevista entro i termini di 210 giorni di cui al precedente paragrafo 3.2 come eventualmente prorogati. Entro 4 giorni solari dalla ricezione della comunicazione l'Amministrazione Contraente dovrà dare autorizzazione alla consegna nel termine proposto dal Fornitore ovvero indicare altra data utile – successiva quella proposta dal Fornitore – per effettuare la consegna. L'Amministrazione svolgerà la verifica di conformità contestualmente alla consegna e, laddove l'Amministrazione la svolga in un momento successivo, dovrà comunque inoltrare il relativo verbale entro il termine di 30 giorni solari dalla consegna. In tale ultima ipotesi, in caso di mancato invio del verbale entro il predetto termine, la data di consegna costituisce Data di accettazione della fornitura e il Fornitore potrà emettere fattura per i veicoli consegnati. **Il verbale che attesti l'esito positivo della verifica di conformità costituisce verbale di accettazione**.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità e/o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo verbale, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'articolo 14 dell'Accordo Quadro.

Dopo tali interventi il veicolo sarà sottoposto a nuova verifica di conformità (seconda verifica di conformità) e, qualora anche tale la seconda verifica dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo verbale negativo, pena l'applicazione della relativa penale di cui all'articolo 14 dell'Accordo Quadro. Anche dopo tali interventi il veicolo sarà sottoposto a nuova verifica di conformità (terza verifica di conformità).

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti e agli interventi di cui sopra, inerenti la prima e l'eventuale seconda verifica di conformità sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle spese sostenute dalle persone incaricate dall'Amministrazione per lo svolgimento delle verifiche di conformità, i quali saranno a carico del Fornitore solo in caso di necessità di svolgimento di una terza verifica di conformità.

In alternativa alla seconda e alla terza verifica di conformità, l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate. In tale ultima ipotesi, dunque, non sarà redatto il



verbale di verifica di conformità e, in caso di verifica di svolta su richiesta dell'Amministrazione prima della consegna, la data della dichiarazione resa costituisce quella dalla quale decorrono i termini per la consegna.

La verifica di conformità non prevede prove dinamiche dei veicoli, eccezion fatta per il caso in cui la verifica in questione sia effettuata prima della consegna presso uno stabilimento o altra sede ufficiale del Fornitore - entrambi dislocati sul territorio italiano - e si riferisca ad Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto un numero di veicoli superiore o uguale a 50 unità. Al ricorrere delle predette condizioni l'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di sottoporre a prove dinamiche non più del 5% (arrotondato all'unità superiore) dei veicoli ordinati. Le suddette prove dinamiche non potranno comunque eccedere i 15 km di percorrenza per veicolo.

5.2 Verifiche Ispettive

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e fino al completo adempimento degli obblighi connessi alla garanzia di cui al precedente paragrafo 3.3 e alle Opzioni di Servizio di cui ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore, fino agli importi massimi previsti nel Capitolato d'Oneri e nell'Accordo Quadro.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (Appendice B al presente Capitolato – Schema delle verifiche ispettive).

In sede di verifiche ispettive tale Schema potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni volte a verificare la corretta esecuzione della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Le modalità di valutazione indicate nel suddetto Schema sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave). Ad esempio può essere previsto che il ritardo anche se di un solo giorno nella prestazione di un servizio determinerà la realizzazione di una "non conformità grave".

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Amministrazioni; entrambi dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli Ordinativi di Fornitura costituiti dal numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa, compatibilmente con lo Schema delle verifiche ispettive, l'attività di ispezione e dall'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

Il Fornitore è tenuto a consegnare, all'organismo di ispezione indicato dalla Consip S.p.A., le informazioni necessarie all'espletamento dell'attività di controllo. Il Fornitore è tenuto inoltre a consentire il libero accesso alle proprie strutture o mezzi, quando questo sia necessario per l'espletamento delle attività di cui sopra.



5.3 ONERI

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative ai veicoli oggetto della presente fornitura.

Sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione (qualora sia stata richiesta in fase di Ordinativo di Fornitura), le spese di "messa su strada" ad esclusione delle imposte regionali e/o provinciali e del contributo P.F.U. di cui al D.M. 11 aprile 2011 n. 82 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2012 del medesimo Ministero.

6 PENALI

Le penali sono disciplinate all'articolo 14 dell'Accordo Quadro a cui pertanto integralmente si fa rinvio.

7 ALLEGATI

Appendice A "Caratteristiche Tecniche dei veicoli"

Appendice B "Schema delle Verifiche Ispettive"

Appendice C "Schede tecniche modelli elettrici"

Appendice D "Listino Colori e Optional"